



GIULIASERENA STEGHER*

BINARI PARALLELI, STAZIONI DIVERGENTI: NON TUTTI I TRENI ARRIVANO A DESTINAZIONE**

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI:** **1. Partiti.** – 1.1. Fratelli d'Italia. – 1.2. Partito Democratico. – 1.3. Movimento 5 Stelle. – 1.4. Lega. – 1.5. Nasce Futuro Nazionale. – 1.6. Forza Italia. – 1.7. Elezioni. – **2. Parlamento.** – 2.1. – Legiferare per decreto. – 2.2. La parità di genere: una questione ancora aperta. – 2.3. La modifica dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol. – 2.4. La proposta di modifica dell'art. 114 Cost. – 2.5. Le comunicazioni del Presidente Meloni e le informative del Ministro Crosetto. – 2.6. Profili critici della produzione normativa. – 2.7. Documento programmatico di finanza pubblica 2026. – 2.8. Tajani, Crosetto e Meloni riferiscono in Parlamento sulla crisi iraniana. – **3. Governo.** – 3.1. I rapporti tra Italia e Giappone. – 3.2. Il problema costituzionale del *Board of Peace*. – 3.3. Il vertice Roma-Berlino. – 3.4. Le preoccupazioni di Giorgia Meloni di fronte al conflitto mediorientale. – 3.5. La sostituzione di Delmastro, Santanché e Bartolozzi. – 3.6. Il “grazia-gate”. – **4. Capo dello Stato.** – 4.1. Il monito del Presidente della Repubblica. – 4.2. Si riunisce il Consiglio Supremo di Difesa. – 4.3. Il Capo dello Stato ospita la tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo. – 4.4. Tre provvedimenti di clemenza individuale. – 4.5. Il Giuramento del nuovo ministro del Turismo. – 4.6. L'inaugurazione dell'anno formativo alla Scuola del CSM. – 4.7. Il Presidente della Repubblica interviene sul pacchetto sicurezza. – 4.8. Mattarella riceve Meloni e Crosetto sulla crisi del Golfo. – **5. Corte costituzionale.** – 5.1. I primi settant'anni della Corte. – 5.2. La relazione annuale della Corte.

INTRODUZIONE

Le cronache costituzionali italiane del quadrimestre di questo fascicolo, che si presentano al viaggiatore costituzionale, si snodano lungo tre binari distinti, ciascuno con la propria velocità e la propria destinazione. Si tratta della riforma costituzionale della magistratura, conclusasi con la bocciatura referendaria del **22-23 marzo**; dell'approvazione della riforma del regolamento della Camera dei Deputati, avvenuta il **16 febbraio** con una larghissima maggioranza; e dell'avvio dell'iter della nuova legge elettorale, il cui percorso è ancora in corso e il cui approdo rimane incerto.

Alla luce di ciò, la trattazione segue l'ordine dei tre temi: per ciascuno di essi si dà conto del contenuto del provvedimento, delle vicende istituzionali e politiche che ne hanno

* Ricercatrice *tenure track* in Diritto pubblico comparato – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

segnato il percorso, nonché si offrono alcune considerazioni di merito. Come si vedrà, non tutti i treni sono giunti a destinazione e, talvolta, il percorso conta più dell'arrivo.

Il primo treno è quello relativo alla riforma della Magistratura, che pur avendo affrontato un percorso lungo e travagliato, si è fermato su un binario morto. Eppure, i nodi che quella riforma intendeva sciogliere restano lì, sul tracciato, ad attendere un possibile – ma incerto – futuro convoglio. La vicenda merita una ricostruzione attenta non soltanto per il suo esito, ma anche per l'ampiezza delle problematiche che ha sollevato lungo il cammino e che riguardano: il funzionamento dello strumento referendario, il ruolo degli organi costituzionali nella campagna di voto, il rapporto tra riforma costituzionale e consenso popolare, nonché – sullo sfondo – la questione mai risolta dell'equilibrio tra potere politico e potere giudiziario nell'ordinamento repubblicano.

Si ritiene però doveroso partire dai tornelli della stazione: la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” ([A.C. 1917-B](#)), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025) aveva superato l'iter parlamentare. Difatti, la Camera dei deputati aveva approvato il testo in seconda deliberazione nel mese di settembre 2025, mentre il Senato della Repubblica poche settimane dopo.

Il contenuto della riforma sarebbe stato di portata assai significativa: l'introduzione della separazione tra la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti. Tuttavia, nonostante l'obiettivo dichiarato fosse molto puntuale, quasi “chirurgico”, si è trattato di un intervento che avrebbe toccato il cuore dell'assetto costituzionale della Magistratura, ridisegnandone la struttura ordinamentale in modo radicale rispetto al modello elaborato dall'Assemblea costituente. Nello specifico, ben sette articoli della Costituzione sarebbero stati modificati (gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110).

In particolare, la modifica dell'art. 102 avrebbe stabilito che la funzione giurisdizionale sarebbe stata esercitata da magistrati ordinari le cui distinte carriere – giudicante e requirente – sono disciplinate dalle norme sull'ordinamento giudiziario. In collegamento a ciò, la nuova formulazione dell'art. 104 avrebbe previsto due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Membri di diritto dei due organi sarebbero stati, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascun Consiglio sarebbero stati estratti a sorte: per un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati – con almeno quindici anni di esercizio –, compilato dal Parlamento in seduta comune; per i restanti due terzi rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. I vicepresidenti di ciascun organo sarebbero stati eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco parlamentare. La durata in carica dei componenti sorteggiati sarebbe stata di quattro anni, con divieto di partecipare alle successive procedure di sorteggio.

Un'altra innovazione poderosa sul piano sistematico sarebbe stata l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare. A questo nuovo organo sarebbe stata attribuita in via esclusiva la

giurisdizione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati ordinari, sottraendola alle sezioni disciplinari dei due Consigli superiori. L'Alta Corte sarebbe stata composta da quindici giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari e avvocati con almeno vent'anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune con i medesimi requisiti; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno vent'anni di funzioni e con esperienze di legittimità; tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti con requisiti analoghi. Il presidente dell'Alta Corte sarebbe stato eletto tra i componenti di nomina presidenziale o di estrazione parlamentare. Le sentenze dell'Alta Corte sarebbero state impugnabili – anche nel merito – dinanzi alla medesima Alta Corte, giudicante in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.

Il disegno complessivo della riforma si è mosso lungo due direttrici distinte ma convergenti. La prima è stata la separazione delle carriere in senso stretto: la traduzione costituzionale di una scelta di politica giudiziaria dibattuta da decenni nel Paese, con argomenti seri su entrambi i fronti. I sostenitori della riforma ne hanno rivendicato la coerenza con il modello accusatorio introdotto dal codice di procedura penale del 1989 – la cosiddetta rivoluzione Vassalli – sostenendo che la distinzione delle funzioni, già operante nell'ordinamento ordinario, dovesse trovare il proprio compimento a livello costituzionale, con la creazione di due carriere separate e non comunicanti. I critici hanno obiettato che la separazione avrebbe indebolito strutturalmente il pubblico ministero, rendendolo più esposto a condizionamenti politici e meno capace di esercitare autonomamente l'azione penale.

La seconda direttrice, invece, è stata la riforma della *governance* della magistratura: l'introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti dei Consigli superiori, in sostituzione dell'elezione da parte dei magistrati, è stata presentata come uno strumento per recidere il legame tra i consiglieri e le correnti organizzate della magistratura associata. Anche su questo punto il dibattito scientifico è rimasto tutt'altro che recalcitrante: da un lato, c'è chi ha visto nel sorteggio un meccanismo di democratizzazione dell'autogoverno, dall'altro, invece, chi lo ha giudicato una soluzione tecnicamente fragile e potenzialmente lesiva della rappresentatività dell'organo.

Ad ogni modo, il tempo verbale scelto in questa sede è d'obbligo, giacché la riforma, una volta concluso l'iter parlamentare, ha intrapreso il binario cieco della strada referendaria: la richiesta è stata depositata da un quinto dei membri di una Camera nei termini previsti dall'art. 138 Cost. Parallelamente, oltre cinquecentomila elettori hanno sottoscritto un'autonoma richiesta popolare, con una mobilitazione che ha assunto i caratteri di una presa di posizione politica prima ancora che istituzionale. La coesistenza di due distinte richieste ha aperto una questione giuridica di non trascurabile importanza: l'Ufficio del Referendum della Corte di Cassazione è stato chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità della seconda richiesta in una situazione priva di precedenti. I promotori della raccolta firme hanno avanzato la prospettiva che, in caso di doppia ammissione, si potesse configurare una questione capace di sospendere le procedure di voto. La questione è rimasta aperta per

settimane, alimentando un contenzioso che si è intrecciato con le tensioni politiche sulla fissazione della data.

La scelta del Consiglio dei Ministri di fissare la data del referendum al **22-23 marzo 2026** - abbinandola alle [elezioni suppletive](#) per due collegi uninominali del Veneto rimasti vacanti - ha suscitato aspre contestazioni. I tempi erano assai ravvicinati rispetto alla pubblicazione della legge, e il Comitato promotore delle firme popolari ha presentato un ricorso al TAR del Lazio chiedendo la sospensiva della delibera governativa. Il TAR ha respinto il ricorso con motivazioni che il Ministro della Giustizia Nordio ha definito pubblicamente “di una chiarezza adamantina”, ribadendo che la richiesta parlamentare – avvenuta per prima – rendeva superflua e dunque inammissibile quella successiva degli elettori. La decisione ha soddisfatto il Governo, che non ha aperto spiragli per ulteriori rinvii.

Tuttavia, il quadro si è ulteriormente complicato in ragione della questione del voto dei fuorisede: la maggioranza ha scelto di non estendere alla consultazione referendaria le procedure di voto a questa categoria di elettori, suscitando le proteste dei comitati per il No e dell'Associazione Nazionale Magistrati, che hanno invitato i parlamentari a intervenire urgentemente per garantire l'esercizio del diritto e del dovere di voto a tutti i cittadini.

La campagna referendaria che si è aperta nelle settimane successive ha rispecchiato la profonda divisione del Paese sulla riforma, e non ha mancato di assumere toni schiettamente politici che, in alcuni casi, hanno rischiato di oscurare il merito costituzionale della questione. Il fronte del No – sostenuto da buona parte del Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra – ha inquadrato la consultazione come una difesa dell'indipendenza della magistratura e dell'impianto costituzionale del 1948, insistendo sul rischio che la riforma aprisse spazi di condizionamento politico sull'esercizio dell'azione penale.

Il fronte del Sì, animato dalla coalizione di governo, ha presentato la riforma come il compimento costituzionale di una rivoluzione processuale avviata quarant'anni prima, rivendicando l'allineamento del sistema italiano alle esperienze dei principali ordinamenti europei, nei quali la separazione tra giudici e pubblici ministeri costituisce la regola. Non sono mancate però voci trasversali: tra tutte, si ritiene emblematica quella del costituzionalista ed ex Presidente della Corte costituzionale [Augusto Barbera](#), che ha definito la riforma “liberale” e ha invitato a non leggerla come un voto pro o contro il Governo.

Il termometro dell'alto grado di politicizzazione del dibattito è stato il confronto pubblico svoltosi a Palermo il **26 febbraio** tra il Ministro della Giustizia Nordio e il presidente del M5S Conte, primo [faccia a faccia](#) tra un esponente del Governo e un leader dell'opposizione sul tema referendario. L'incontro, che avrebbe potuto configurarsi come un confronto tecnico-giuridico sui contenuti della riforma, è scivolato rapidamente sul piano della contrapposizione politica, con accuse reciproche che hanno toccato singoli casi giudiziari, la strategia penale dell'esecutivo e il rapporto tra potere politico e magistratura nella storia repubblicana.

Il Ministro della Giustizia ha ribadito che l'iniziativa non era “né contro la magistratura, né contro l'opposizione, né contro nessuno”, rivendicando il sostegno di voci provenienti da tradizioni politiche lontane dalla maggioranza. Il [leader del M5S](#) ha insistito sulla “volontà del Governo di avere una giustizia addomesticata”, qualificando la riforma come un “disegno di politica criminale”.

Nella campagna referendaria si è inserita anche la voce del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha invitato pubblicamente a frenare “le esagerazioni, le provocazioni, le fake news” che stavano caratterizzando il dibattito, avvertendo del rischio che la confusione potesse indurre i cittadini a disertare le urne. L'intervento della seconda carica dello Stato offre lo spunto per una riflessione: si deve infatti ricordare che il Presidente di Assemblea si trova in una posizione che la dottrina ha paragonato a quella del Giano bifronte. Ciò in ragione del fatto che è chiamato a incarnare al tempo stesso la terzietà e la neutralità proprie del vertice di un organo costituzionale – garante del corretto svolgimento dei lavori parlamentari e custode delle prerogative di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione – e la militanza politica ineliminabile del dirigente di partito che quella maggioranza esprime e di cui condivide l'indirizzo. La tensione tra questi due ruoli non è nuova nell'esperienza parlamentare italiana, ma si è manifestata con particolare acutezza in questa campagna referendaria, nella quale la posta in gioco ha investito direttamente l'indirizzo politico della coalizione di governo di cui il Presidente La Russa è comunque espressione.

Un tratto distintivo della campagna referendaria è stato il protagonismo diretto del Presidente del Consiglio, che ha scelto canali comunicativi non convenzionali – dai social network ai podcast – per rivolgere appelli agli elettori, illustrare il contenuto della riforma e confutare le argomentazioni del fronte avverso, fino a pubblicare un video-tutorial in cui mostrava agli elettori come tracciare la croce sulla scheda. A tal ragione, il fronte del No ha sollevato formalmente dinanzi all'[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni](#) la questione della par condicio referendaria, denunciando gravi squilibri nella copertura televisiva della campagna. Il tema non è nuovo, ma la consultazione di marzo ha riproposto con forza una lacuna ordinamentale di rilievo. La disciplina della par condicio, pensata essenzialmente per le campagne elettorali, presenta sul versante referendario significative zone d'ombra, in assenza di una normativa che regoli in modo soddisfacente la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nelle consultazioni ex art. 138 Cost. Tra i critici, vi è anche chi ha osservato che il Presidente del Consiglio è al tempo stesso l'autore politico del testo sottoposto a voto referendario e che, dunque, la titolarità di una carica di tale portata trascina con sé una visibilità e una capacità di accesso ai mezzi di comunicazione molto più ampia di quella delle opposizioni.

Il tema dell'astensionismo è stato un passeggero onnipresente in tutta la campagna referendaria, condizionando le strategie tanto del fronte del sì quanto del fronte del no.

Vale la pena ricordare che il referendum ex art. 138 Cost. non prevede quorum di partecipazione, a differenza di quanto previsto dall'art. 75 per il referendum abrogativo. In passato, i dati dei quattro appuntamenti referendari dimostrano che lo strumento ha funzionato in modo soddisfacente sotto il profilo della partecipazione: difatti, in tre delle

quattro occasioni, l'affluenza si era attestata su livelli superiori alla maggioranza degli aventi diritto, raggiungendo il 52% nel 2020 e superando il 65% nei due referendum che avevano condotto alla bocciatura delle grandi riforme costituzionali del centrodestra nel 2006 e del centrosinistra nel 2016. Questi ultimi due referendum avevano assunto, al di là del dato partecipativo, un peso politico particolare, mettendo in luce due aspetti di significativo rilievo nella storia costituzionale italiana: da un lato, l'elevato grado di radicamento della Costituzione del 1948 nel tessuto sociale del Paese, che i cittadini hanno inteso preservare anche nei suoi assetti più controversi; dall'altro, la crescente distanza tra il corpo elettorale e la politica costituzionale espressa non da una singola maggioranza ma dall'intero arco delle forze che si sono alternate al governo del Paese nel decennio compreso tra il 2005 e il 2015. Sicché, anche questo referendum si è inserito in una traiettoria consolidata, confermandone alcune tendenze e introducendone di nuove.

Per la prima volta da anni, maggioranza e opposizione hanno spinto entrambe verso le urne, ciascuna consapevole che l'astensione avrebbe potuto favorire l'avversario. La preoccupazione è stata palpabile soprattutto nel centrodestra, dove i sondaggi segnalavano il No in vantaggio negli scenari di bassa affluenza. Una situazione paradossale, per cui il partito promotore della riforma ha temuto che i propri elettori non si recassero a votare su una legge di revisione da esso stesso proposta e approvata. L'assenza di quorum, pensata dai Costituenti come garanzia di funzionalità dello strumento referendario e come correttivo rispetto al rischio di paralisi da astensionismo, si è rivelata così un elemento di incertezza per chi aveva interesse a far prevalere il Sì.

Ad ogni modo, il **22-23 marzo** gli italiani si sono recati alle urne con un'affluenza del 58,9%, dato significativo nel panorama dell'astensionismo, fenomeno oramai strutturale della democrazia italiana degli ultimi decenni, e superiore alle previsioni più pessimistiche della vigilia.

Il No ha prevalso con il 56,3% dei voti validi, contro il 43,7% del Sì; perciò, la riforma non è stata promulgata.

L'analisi del voto ha restituito una fotografia coerente con la struttura polarizzata del sistema politico italiano: il No ha prevalso in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I [flussi elettorali](#) hanno evidenziato, secondo le rilevazioni dei principali [istituti demoscopici](#), che la principale motivazione dei votanti No è stata la volontà di difendere la Costituzione – indicata dal 61% degli intervistati –, ma anche che una quota tutt'altro che trascurabile, stimata intorno al 31%, ha dichiarato di essersi espressa contro il Governo.

In un sistema nel quale le due coalizioni sono oggi assai più distanti e impermeabili l'una all'altra rispetto al passato, la consultazione referendaria ha finito per rispecchiare – e in parte amplificare – quella polarizzazione, rendendo ancora più arduo isolare il giudizio sulla riforma dal giudizio sull'esecutivo che l'ha proposta.

Alla luce di quanto ricostruito sinora, vi sono alcune riflessioni di merito che, ad avviso di chi scrive, devono essere segnalate. La prima riguarda il futuro della riforma. È inconfutabile che il No abbia vinto con un margine netto. Sebbene la legittimità del

pronunciamento popolare sia fuori discussione, ciò non toglie che in futuro il dibattito sulla separazione delle carriere e sulla riforma dell'autogoverno della magistratura possa riprendere, con modalità e tempi che dipenderanno dagli equilibri politici delle prossime legislature. Occorre però osservare che la finestra politica che ha consentito alla coalizione di governo di approvare una riforma costituzionale divisiva è una condizione storicamente non scontata, che dipende dalla capacità di una singola coalizione di conquistare una maggioranza parlamentare sufficientemente ampia. Qualora la riforma elettorale attualmente in discussione – di cui si dirà più avanti – dovesse essere approvata, le probabilità che si ricreino le condizioni per un'analoga iniziativa si ridurrebbero sensibilmente: alcune riforme costituzionali richiedono un consenso trasversale che in un sistema frammentato e polarizzato è difficile raggiungere.

La seconda implicazione riguarda il referendum come strumento di revisione costituzionale. La consultazione di **marzo** ha confermato che il referendum ex art. 138 Cost. può diventare un terreno di scontro politico, ove il merito della riforma rischia di essere oscurato dalla dinamica maggioranza-opposizione. Il dato del 31% di votanti No motivati da una volontà oppositiva al Governo è un segnale che il referendum confermativo, pensato come strumento di garanzia costituzionale, può essere erroneamente percepito e utilizzato dall'elettorato come un voto di fiducia sull'esecutivo. Va però osservato che tale percentuale è con ogni probabilità una sottostima: si deve presumere che nelle rilevazioni demoscopiche post-voto vi sia una quota di elettori che non dichiara apertamente di aver votato su base politica piuttosto che di merito. La componente di voto in funzione oppositiva al governo è dunque verosimilmente più alta di quanto rilevato, il che ridimensiona ulteriormente la possibilità di leggere il risultato come un giudizio tecnico sulla riforma in sé. Questo fraintendimento non è nuovo nella storia referendaria italiana, ma il fatto che si sia riproposto induce a riflettere sullo strumento e sulla sua funzione.

La terza implicazione riguarda il rapporto tra politica e magistratura, un legame storico da sempre molto complesso e spesso conflittuale, che in alcune fasi storiche tende a riacutizzarsi. Un conflitto che si è manifestato con forza in momenti precisi di storia costituzionale (gli anni '70 e l'antiterrorismo, la cd. stagione di "Mani Pulite", etc.) e che oggi si è riproposto in maniera lampante proprio in concomitanza con la riforma della separazione delle carriere.

Sullo sfondo di queste considerazioni si staglia una riflessione più generale sullo strumento referendario come tale. Tanto il referendum costituzionale quanto il referendum abrogativo sono frutto del lavoro dei Costituenti, che hanno inteso ancorare la democrazia repubblicana a meccanismi di partecipazione popolare diretta accanto alla rappresentanza parlamentare. La loro introduzione nella Costituzione del 1948 è stata il frutto di un compromesso tra culture politiche profondamente diverse, accomunate dalla volontà di impedire il ritorno a forme di potere non rappresentativo e non controllabile: una scelta che, al di là dei limiti pratici e dei problemi applicativi che nel tempo si sono manifestati, ha confermato il carattere genuinamente partecipativo della forma di governo italiana.

Eppure, quest'ultima consultazione ha finito per confermare una problematica intrinseca all'istituto, giacché esso può trasformarsi in una sorta di boomerang. Il tema si intreccia con le criticità nel funzionamento dello strumento già note alla dottrina: il carattere occasionale e reattivo della consultazione, la limitata inclusività del processo deliberativo che la precede, la tendenza alla politicizzazione e alla personalizzazione del voto, e la persistente assenza di una diffusa cultura costituzionale che metta i cittadini nelle condizioni di esprimersi in modo pienamente consapevole sul merito delle revisioni sottoposte al loro giudizio.

Tali elementi non sono naturalmente argomenti a detrazione del referendum costituzionale, ma sollecitazioni a ripensarne le condizioni di funzionamento. Il referendum confermativo non va concepito come una semplice ratifica popolare di decisioni già assunte in sede parlamentare, né come uno strumento di opposizione sistematica all'indirizzo della maggioranza. Invero, la sua funzione è quella di meccanismo di bilanciamento tra Parlamento e corpo elettorale, volto a garantire che le revisioni costituzionali avvengano in modo trasparente e con un certo grado di partecipazione democratica. Affinché questa funzione possa essere svolta efficacemente, alcune condizioni di contorno meriterebbero di essere rafforzate: per esempio, una fase informativa istituzionale obbligatoria, che metta i cittadini nelle condizioni di formarsi un giudizio consapevole sul merito della riforma e non soltanto sulla sua rilevanza politica contingente; un riesame delle soglie di attivazione, tale da rendere più accessibile la possibilità per i cittadini e i Consigli regionali di richiedere la consultazione; e, sul piano del controllo di legittimità, la previsione di un intervento preventivo della Corte costituzionale sulla coerenza interna delle riforme prima che esse siano sottoposte al voto popolare. Si tratta di proposte non nuove nel dibattito scientifico, ma che la vicenda del marzo ha reso più urgenti e concrete.

Il referendum costituzionale resta uno strumento prezioso della democrazia italiana, concepito dai Costituenti come presidio di equilibrio tra rappresentanza parlamentare e partecipazione popolare diretta. La sua applicazione concreta ha tuttavia mostrato, nel tempo, limiti e distorsioni che ne hanno ridotto l'efficacia e alimentato il rischio di una conflittualità politica capace di snaturarne la funzione originaria.

Le proposte di riforma, che si ripropongono dopo ogni consultazione, dovrebbero prendere le mosse dall'istituto stesso. Ciò che serve non è un referendum che si riduca a un voto secco e polarizzante, ma uno strumento che sia l'esito di un processo deliberativo integrato, trasparente e consapevole. Non si tratta di limitare la sovranità popolare, ma di rafforzarla: renderla uno strumento effettivo di partecipazione responsabile, in una democrazia costituzionale matura, richiede che le condizioni nelle quali essa si esercita siano all'altezza della posta in gioco.

Il secondo treno, giunto invece alla stazione di arrivo, è quello relativo alla revisione del regolamento parlamentare della Camera dei deputati. La Giunta per il Regolamento ha presentato il **27 gennaio** il [Doc. II, n. 11](#), approvato poi dal *Plenum* il **17 febbraio**.

Questa riforma rappresenta il terzo e più poderoso [troncone](#) di un percorso *novellistico incrementale* che ha attraversato l'intera XIX legislatura. È opportuno ricordare che il primo intervento, approvato all'inizio della legislatura nel novembre 2022, aveva riguardato

l'adeguamento delle soglie numeriche dei gruppi parlamentari conseguente alla riduzione del numero dei deputati disposta dalla riforma costituzionale del 2020. Il [secondo](#), approvato nell'ottobre 2024 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2025, aveva affrontato la razionalizzazione dei tempi e degli atti di indirizzo. Il terzo pacchetto – quello qui in esame – è il più esteso e ambizioso, e porta a compimento un disegno riformatore che la legislatura si era prefissata sin dall'inizio.

Questa riforma conclude un decennio di sostanziale stasi nella disciplina regolamentare della Camera. Difatti, i tentativi avviati sotto le presidenze Boldrini e Fico non sono giunti ad alcun risultato, lasciando invariata la fonte regolamentare, sempre più disallineata rispetto a quella del Senato, già significativamente riformata nel 2017 e nel 2022.

Nella XIX legislatura si è perciò cercato di colmare questo disallineamento con tre interventi successivi, restituendo al ramo della Camera un assetto regolamentare più moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di un'Assemblea ridotta nel numero dei suoi componenti e chiamata a operare in un contesto istituzionale – e internazionale – profondamente mutato.

Ad ogni modo, la direzione di marcia impressa da quest'ultimo intervento (ma anche dai due precedenti) è quella di un avvicinamento progressivo tra i due rami del Parlamento, nel segno di un bicameralismo che, pur restando formalmente paritario sul piano costituzionale, vorrebbe dotarsi di regole procedurali sempre più omogenee e coordinate. Tuttavia, è possibile ravvisare la persistenza di una serie di criticità, alcune delle quali di non trascurabile rilievo. Tra queste, la più evidente è la discrepanza nel numero delle Commissioni permanenti tra Camera e Senato. Si tratta di un'asimmetria strutturale che incide sulla distribuzione delle competenze e sull'efficienza complessiva del raccordo tra i due rami.

Sul piano della storia regolamentare, si ritiene doveroso sottolineare che il testo approvato pochi mesi fa rappresenta l'intervento novellistico più esteso sul Regolamento della Camera dal 1997: dopo quasi un trentennio di modifiche parziali, aggiustamenti interpretativi e sedimentazione di prassi non codificate, la Camera si è finalmente dotata di un testo organicamente riformato.

Per quanto attiene al livello metodologico, per agevolare un confronto particolarmente trasversale, si è deciso di fare ricorso ad un approccio bipartisan, affidando il compito di relatore a tre componenti della Giunta: Federico Fornaro in rappresentanza del Partito Democratico, Igor Iezzi della Lega e Angelo Rossi di Fratelli d'Italia.

Il voto finale dell'Assemblea ha certificato questo spirito: 249 voti favorevoli, nessun contrario, 39 astenuti (questi ultimi tutti appartenenti al Movimento 5 Stelle).

Come si legge nel resoconto della riunione della Giunta, il Presidente della Camera ha sottolineato la trasversalità di metodo e di merito della riforma: il lavoro è stato condotto attraverso un gruppo informale composto dai relatori e da un rappresentante per ciascuno degli altri gruppi parlamentari, con un confronto costante con tutte le forze politiche nel corso di oltre un anno di attività istruttoria.

I dati numerici che emergono dalla relazione introduttiva sono eloquenti: circa un terzo degli emendamenti presentati è stato accolto dai relatori e approvato dalla Giunta; poco meno del 60% degli emendamenti accolti proveniva da gruppi di opposizione; l'invito al ritiro formulato dai relatori è stato accolto per circa l'88% degli emendamenti cui era rivolto. Si tratta di dati che, ad avviso del Presidente Fontana, rappresentano la testimonianza di un raro spirito di condivisione. A ciò si deve aggiungere che la scelta di rinviare l'entrata in vigore della riforma alla XX legislatura – con la sola eccezione delle norme sul raccordo con l'Unione europea – ha consentito ai relatori di lavorare senza pressioni e convenienze politiche, favorendo soluzioni più equilibrate e durature.

Sul piano dei contenuti, la riforma è articolata in sei macroaree di intervento, qui sommariamente ripercorse.

Il primo blocco riguarda la razionalizzazione del procedimento legislativo in sede referente. Le modifiche apportate all'articolo 79 del Regolamento sono orientate al rafforzamento dei poteri ordinatori del presidente della Commissione, al quale è attribuita una più compiuta capacità di determinare modi e tempi dell'organizzazione del procedimento, inclusa la fissazione di termini per la presentazione degli emendamenti da parte del relatore e del Governo, che devono essere accompagnati da una relazione illustrativa. Si è voluto introdurre altresì, a regime, il meccanismo delle segnalazioni degli emendamenti da votare in sede referente, ripartito tra i gruppi in parte in misura eguale e in parte proporzionalmente alla loro consistenza numerica. Parimenti, si è intervenuti sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni, prevedendo la possibilità di attivare la web-tv anche per le sedute in sede referente nelle quali si proceda alla votazione sul mandato al relatore, ove ne sia avanzata richiesta. Nel complesso, le modifiche sono finalizzate a conferire maggiore ordine e razionalità all'esame dei provvedimenti, superando alcune criticità emerse nelle ultime legislature e garantendo tempi congrui per lo sviluppo di ciascuna fase del procedimento.

Il secondo blocco – uno dei punti più qualificanti della riforma, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello politico-istituzionale – ha riguardato il superamento del termine delle ventiquattro ore in caso di posizione della questione di fiducia. L'articolo 116, comma 3, del Regolamento, che imponeva di attendere almeno ventiquattro ore prima di procedere alla votazione sull'oggetto su cui il Governo avesse posto la fiducia, aveva da tempo ricevuto critiche trasversali nel dibattito parlamentare, senza tuttavia aver mai prodotto un intervento riformatore. La proposta approvata ha soppresso tale vincolo temporale, mantenendo inalterate le fasi successive al voto di fiducia (esame degli ordini del giorno e voto finale). A bilanciamento di questa modifica, e per offrire al Governo strumenti procedurali alternativi al ricorso alla fiducia stessa, la riforma ha introdotto due misure di rilievo ordinamentale: da un lato, si prevede l'applicazione del contingentamento dei tempi – finora escluso dall'esame dei decreti-legge – nel caso in cui il Governo non intenda avvalersi del voto di fiducia, così garantendo certezza sui tempi di conclusione dell'iter pur nel rispetto del confronto parlamentare sul merito del testo; dall'altro, si è modificato l'articolo 69 per introdurre la possibilità di fissare un termine finale per l'approvazione di progetti di legge

dichiarati urgenti, ampliando significativamente la gamma di soluzioni procedurali a disposizione dell'esecutivo in alternativa al decreto-legge. Il rilievo ordinamentale di questi interventi, la cui ratio risponde a una logica di deterrenza nei confronti del ricorso alla decretazione d'urgenza, è stato esplicitamente riconosciuto nella relazione introduttiva della Giunta.

Il terzo blocco concerne il cosiddetto statuto delle opposizioni, che costituisce forse il nucleo politicamente più significativo dell'intera riforma. Gli interventi sono molteplici e operano su più livelli. Sul piano della garanzia delle quote di opposizione nella programmazione dei lavori, si è modificato l'articolo 24 in ordine a due aspetti: da un lato, la data di iscrizione in calendario dei progetti di legge in quota opposizione non può essere differita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo senza il consenso del gruppo interessato; dall'altro, sugli argomenti iscritti su proposta di un gruppo di opposizione non sono ammesse richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame senza analogo consenso. Parimenti, si è stabilito che, in caso di rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea – comunque per non più di due volte – il progetto di legge di iniziativa delle opposizioni sia iscritto nel programma in modo da consentirne la discussione entro due mesi.

Inoltre, si è deciso di introdurre una disciplina più sistematica per i procedimenti in sede referente relativi ai progetti di legge indicati dalle opposizioni, prevedendo che l'abbinamento con altri testi e la scelta del testo base avvengano con l'assenso del rappresentante del gruppo richiedente l'iscrizione, e che gli emendamenti approvati senza tale consenso siano inclusi nella relazione per l'Assemblea e sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.

Per quanto attiene invece al piano delle garanzie, si è deciso di codificare la prassi che vuole le presidenze delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni attribuite a esponenti dell'opposizione, con la previsione della decadenza in caso di passaggio a gruppi di maggioranza. È stata altresì prevista la convocazione obbligatoria della Giunta per il Regolamento su richiesta motivata di gruppi che rappresentino almeno un quarto dei componenti della Camera, e si codifica – per la prima volta in via regolamentare – la seduta fiume, prevedendo però espressamente che essa non possa essere adottata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale, ai quali è riservato un regime procedurale speciale che garantisce a ciascun gruppo un tempo minimo di trenta minuti per la discussione degli articoli.

Il quarto blocco riguarda il rafforzamento del controllo parlamentare e del sindacato ispettivo: è stato inserito l'obbligo per il Governo di presentare ogni semestre alle Commissioni competenti una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente, colmando così una lacuna significativa nell'effettività degli atti di indirizzo parlamentare. È stata codificata la facoltà delle Commissioni di procedere all'audizione dei candidati proposti dal Governo nell'ambito delle proposte di nomina, prevedendo che tali audizioni siano trasmesse sulla web-tv della Camera. Sul fronte del *question time*, è stato introdotto l'obbligo per il Presidente del

Consiglio di intervenire almeno una volta per ciascun programma dei lavori, con la previsione, in caso di indisponibilità, del raddoppio delle sedute dedicate alle interrogazioni a risposta immediata nella settimana successiva.

Anche la disciplina delle interpellanze urgenti è stata oggetto di modifiche, giacché è stato ridotto da venti a dieci il numero minimo di firme necessarie per la presentazione, mentre è stato aumentato il numero delle interpellanze sottoscrivibili.

Se le interrogazioni a risposta immediata in Commissione sono passate da due volte al mese a una volta alla settimana, è stata anche prevista una specifica regolamentazione delle informative urgenti del Governo, con la previsione di una disciplina organica che razionalizza un istituto che nella prassi della legislatura si era sviluppato in modo disordinato.

Il quinto blocco interviene sulla disciplina dei gruppi parlamentari e sul fenomeno del trasformismo. È stato novellato l'articolo 14, comma 2, sganciandolo dal riferimento a uno specifico sistema elettorale e richiedendo che il gruppo in deroga al requisito minimo di quattordici deputati rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato propri candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali accedendo all'assegnazione dei seggi.

È stata altresì prevista una misura di natura economica con finalità anti-trasformistiche: il passaggio di un singolo deputato a un gruppo diverso comporta una riduzione alla metà della quota di contributo spettante al nuovo gruppo in relazione a quel deputato, con l'altra metà che rimane assegnata al gruppo di provenienza; la penalizzazione non si applica nei casi di scissione collettiva che coinvolga contestualmente almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso gruppo. Sono state anche codificate le norme sulla decadenza dalle cariche nell'Ufficio di Presidenza e negli uffici di presidenza delle Commissioni in caso di passaggio a un gruppo diverso da quello di appartenenza al momento dell'elezione, modellate su quelle già vigenti al Senato.

Il sesto blocco riguarda il raccordo con l'Unione europea. Gli interventi hanno aggiornato la terminologia del Regolamento – sono finalmente stati espunti i riferimenti alla legge comunitaria e sostituiti con quelli alla legge di delegazione europea e alla legge europea – e riscritto in maniera organica le procedure di esame degli atti dell'Unione europea, della verifica di sussidiarietà, delle sentenze della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Una novità di degno interesse ha riguardato la nuova figura dei documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea, che hanno ottenuto la dignità di una procedura di esame autonoma rispetto alla relazione programmatica annuale.

Il complesso di questi interventi è mirato a rendere più sistematico il raccordo tra la Camera e le istituzioni europee, in un quadro ordinamentale in cui le politiche dell'Unione incidono in misura crescente sull'agenda legislativa nazionale.

Si deve però rilevare che vi sono alcune criticità di metodo che non possono essere trascurate: tra tutte la questione dei tempi. La scelta – la cui ratio è sottesa alla volontà di sganciare la riforma da convenienze politiche contingenti — di rinviare l'entrata in vigore alla XX legislatura significa che i nuovi istituti introdotti, le nuove garanzie per le

opposizioni, le nuove procedure di controllo parlamentare e le misure anti-trasformistiche non troveranno applicazione nella Camera attuale. I tempi, insomma, non sono ancora sufficientemente maturi: la riforma è approvata, ma i suoi effetti concreti sul funzionamento di questo ramo del Parlamento rimarranno sospesi fino alla prossima legislatura. È una condizione che attenua in parte il valore immediato dell'intervento, pur non scalfendone la rilevanza di lungo periodo come progetto di modernizzazione istituzionale condiviso.

Una riflessione conclusiva si impone, di ordine sistematico, che illumina la portata più profonda di questa riforma. I regolamenti parlamentari non sono atti di mera organizzazione interna: tra essi e la forma di governo sussiste un nesso innegabile e strutturale. Le norme che disciplinano il funzionamento e le attività delle assemblee parlamentari sono intimamente connesse con l'insieme dei principi che regolano l'organizzazione costituzionale dello Stato, e in particolare con le modalità attraverso cui il potere di direzione politica è distribuito tra i supremi organi costituzionali chiamati a determinarlo ed esprimerlo. Nel caso italiano, questa connessione è particolarmente intensa: la forma di governo parlamentare affida la determinazione dell'indirizzo politico al binomio Governo-Parlamento, in una dinamica di relazione tra i due organi che i regolamenti parlamentari contribuiscono a modellare in modo determinante. In quanto strumenti normativi ad alta valenza politica – suscettibili di essere interpretati e applicati per favorire l'affermazione di un determinato indirizzo – i regolamenti possono influenzare in modo significativo i rapporti concreti tra Governo e assemblee, tra maggioranza e opposizione, tra Assemblea e Commissioni. Una riforma regolamentare non è mai, dunque, un intervento puramente tecnico, bensì è un atto che incide sugli equilibri reali della forma di governo.

Ad ogni modo, il vagone è – finalmente – arrivato in stazione.

Il terzo e ultimo convoglio, partito con leggero ritardo rispetto agli altri due e ancora in viaggio, è quello della legge elettorale. Al momento, i tempi non sono sufficientemente maturi per offrire stime sulle tempistiche di arrivo. Le sorti dipenderanno ovviamente dagli equilibri politici che si consolideranno nei prossimi mesi, tanto all'interno della coalizione di governo quanto nel dialogo – per ora difficile – con le opposizioni.

È opportuno ricordare che il sistema elettorale attualmente vigente è il cosiddetto *Rosatellum*, introdotto con la legge n. 165 del 2017: un sistema misto che assegna i tre ottavi dei seggi con metodo maggioritario in collegi uninominali e i restanti cinque ottavi su base proporzionale in collegi plurinominali.

Nel corso degli ultimi anni e, soprattutto degli ultimi mesi, da più parti è stato manifestato un certo grado di insoddisfazione per questo sistema – ritenuto scarsamente rappresentativo e capace di produrre scostamenti significativi tra voti espressi e seggi attribuiti in un contesto politico frammentato –. In ragione di ciò, il dibattito politico si è rinvigorito alla prima occasione, lasciando emergere i presupposti politici per un'eventuale riforma.

È però opportuno ricordare che il tema della legge elettorale era già nell'agenda della maggioranza e il Presidente del Consiglio lo aveva inserito tra le priorità dell'anno, tant'è che il dibattito interno alla coalizione di governo si è intensificato a partire dal mese di

gennaio. La Lega ha manifestato riserve esplicite, ritenendo il tema non prioritario e mostrando resistenza all'abbandono della quota maggioritaria che il *Rosatellum* garantisce; Forza Italia ha espresso perplessità sull'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, ritenendola non in sintonia con la Costituzione, a maggior ragione se non in combinato disposto con la riforma costituzionale sul premierato; Fratelli d'Italia ha spinto invece per accelerare, con l'obiettivo dichiarato di depositare il testo prima del referendum sulla riforma della magistratura, così da arginare immediatamente le polemiche delle opposizioni e procedere spediti dopo le urne. In ragione di ciò, il **27 febbraio** il centrodestra ha depositato in Parlamento la proposta di legge [A.C. 2822](#), già ribattezzata con il nome di *Stabilicum*. Il testo è composto da tre articoli e sarebbe orientato a introdurre un sistema elettorale a base proporzionale corretto da un premio di governabilità.

L'impianto supera il *Rosatellum* su un punto di non trascurabile rilievo: se approvata, la riforma sopprimerebbe i collegi uninominali, i cui seggi – 142 alla Camera e 67 al Senato – verrebbero redistribuiti nei collegi plurinominali già esistenti. Così facendo, i partiti e le coalizioni presenterebbero liste a livello di collegio plurinominali e, ai fini del premio, liste a livello circoscrizionale.

In aggiunta a ciò, la ripartizione dei seggi avverrebbe su base proporzionale nazionale per la Camera e regionale per il Senato, con soglie di sbarramento fissate al 3% per le liste singole o coalizzate e al 10% per le coalizioni, con ripescaggio della prima lista coalizzata rimasta sotto la soglia.

È altresì previsto un premio di governabilità, denominazione che i presentatori hanno voluto mutuare dalla giurisprudenza costituzionale, pur con una applicazione tecnicamente diversa rispetto a quella delineata dalla Corte nella celebre sentenza n. 35 del 2017. Si tratterebbe di un premio pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che verrebbe assegnato alla lista singola o alla coalizione che supera il 40% dei voti validi a livello nazionale. Il premio avrebbe natura eventuale: non scatterebbe automaticamente, ma soltanto al ricorrere della soglia prevista. Qualora nessuna forza politica dovesse raggiungere il 40% ma le prime due coalizioni si attestassero tra il 35% e il 40%, sarebbe previsto un turno di ballottaggio tra le due. In assenza dei presupposti anche per il ballottaggio, i seggi del premio sarebbero ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale ordinaria.

È stato anche inserito un tetto che potrebbe arrivare sino al 60% dei seggi complessivi assegnabili alla coalizione vincente, quale garanzia nei confronti delle opposizioni. Questo meccanismo opererebbe in modo separato tra Camera e Senato, con la conseguenza – non priva di rilievo sul piano della funzionalità del sistema bicamerale italiano – che potrebbe pure dare esiti diversi nei due rami del Parlamento.

Un elemento di particolare interesse è la disposizione che prevede l'obbligo per ciascuna forza politica – e per le coalizioni, in modo unitario – di indicare nel programma elettorale depositato il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Tale indicazione deve avvenire “nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo”, tant'è che, di riflesso, il nome non può comparire sulla scheda elettorale. Tale previsione rappresenta una

soluzione di compromesso tra chi ha chiesto l'indicazione sulla scheda (principalmente Fratelli d'Italia) e chi ha ritenuto tale soluzione costituzionalmente problematica (principalmente Forza Italia).

Giunti a questo punto si vogliono offrire alcune brevi riflessioni.

Innanzitutto, merita attenzione la conformità del meccanismo premiale rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale. La sentenza n. 35 del 2017 ha ritenuto compatibile con la Costituzione un premio che portava la coalizione vincente fino al 55% dei seggi. Il testo, così come formulato, introdurrebbe correttivi: la soglia di attivazione è stata elevata dal 40 al 42%, mentre il tetto è stato ridotto a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, escludendo correttamente i senatori a vita e i seggi della circoscrizione Estero. Il premio è stato coordinato tra i due rami del Parlamento, nel senso che scatta soltanto se la medesima forza politica o coalizione supera la soglia in entrambi, eliminando così il rischio di maggioranze divergenti. Ciò nondimeno, l'esclusione dal computo dei seggi del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta fa sì che il tetto effettivo superi, comunque, la soglia del 55% già sottoposta al vaglio della Corte, vanificando in parte il miglioramento formalmente apportato.

Strettamente connesso è il tema dell'esclusione del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta dal computo, che finisce per riverberare effetti anche sul piano dell'uguaglianza del voto sancita dall'art. 48 Cost. Gli elettori di quelle circoscrizioni non concorrono alla determinazione dell'esito del premio, sicché il loro voto non pesa in egual misura rispetto a quello degli altri elettori italiani.

Parimenti, gli effetti non rilevano solo in via teorica, ma altresì pratica: la differenza di voti del Trentino-Alto Adige potrebbe in astratto, in vari scenari, risultare decisiva ai fini dell'attribuzione del premio, ribaltando l'esito che si sarebbe prodotto includendo quelle circoscrizioni. Si tratta peraltro di una scelta priva di precedenti nel panorama delle leggi elettorali italiane a premio, giacché se la legge del 1953 includeva esplicitamente le liste del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta nel meccanismo del collegamento, l'Italicum le ricomprendeva entrambe, mentre solo la legge Calderoli aveva escluso la Valle d'Aosta.

In terzo luogo, sul piano della selezione degli eletti, l'eliminazione dei collegi uninominali comporta il ritorno a un sistema integralmente fondato su liste bloccate – di partito per la quota proporzionale, di coalizione per il premio –, in misura che eccede l'uso moderato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 1 del 2014 aveva già chiarito che le liste bloccate sono compatibili con la Costituzione solo in presenza di collegi uninominali ovvero di circoscrizioni di dimensioni talmente ridotte da garantire l'effettiva conoscibilità dei candidati. Si tratta di condizioni che la proposta, nella sua formulazione attuale, non soddisfa.

In quarto luogo, desta perplessità la scomparsa del ballottaggio rispetto alle versioni precedentemente circolate. In assenza di tale strumento, qualora nessuna forza politica raggiunga la soglia del 42%, i seggi del premio verrebbero semplicemente riassorbiti nella distribuzione proporzionale ordinaria, con il risultato di attribuire un significativo potere di condizionamento alle forze minori e di aprire la strada a esiti elettorali non decisivi, con il

conseguente rischio, in un sistema partitico bipolarizzato come quello attuale, di elezioni ripetute in assenza di maggioranze praticabili.

Ad ogni modo, il testo è stato assegnato il **3 marzo** alla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede referente, con abbinamento alle proposte di legge C. 157 e C. 2236. L'esame in Commissione ha avuto formalmente inizio il **31 marzo**, subito dopo la bocciatura della riforma costituzionale. Appare dunque evidente la motivazione sottesa a questa improvvisa accelerazione, dal momento che il contesto politico in cui è ripreso l'esame è mutato rispetto a quello nel quale il testo era stato depositato.

Il **28 aprile** è stato inaugurato un ciclo di audizioni di professori universitari ed esperti, finalizzato a consentire alla Commissione di acquisire la documentazione necessaria per valutare le implicazioni tecniche della proposta prima di procedere all'esame degli articoli.

Nel frattempo, le reazioni delle opposizioni non si sono fatte attendere: il Partito Democratico ha definito la proposta contenente "elementi inaccettabili", contestando in particolare l'entità del premio e il rischio che, sommato ad altri meccanismi, potesse consentire alla coalizione vincente di eleggere da sola il Presidente della Repubblica; il campo largo ha interpretato la tempistica della presentazione del testo come una mossa strumentale volta a distogliere l'attenzione dal referendum. La proposta ha avuto inoltre un effetto politico immediato sul fronte dell'opposizione, giacché ha inaugurato un dibattito interno al centrosinistra sulla leadership e sulle modalità di scelta del candidato premier, con una discussione sulle primarie di coalizione.

Nel momento in cui si conclude questa introduzione, il terzo convoglio è ancora in viaggio. I binari sono stati posati, la locomotiva è partita, ma la stazione di arrivo resta avvolta nell'incertezza. Non è escluso che il percorso non conosca ulteriori deviazioni prima di giungere a destinazione. Sebbene l'iter sia in corso, resta il fatto che le sorti dello *Stabilicum* dipenderanno dagli equilibri politici che si consolideranno nei prossimi mesi, tanto all'interno della coalizione di governo quanto nel dialogo – per ora difficile – con le opposizioni.

SEZIONI

1. PARTITI ED ELEZIONI

1.1. Fratelli d'Italia

In occasione della rush finale della campagna referendaria, la leader di Fratelli d'Italia Meloni è intervenuta in un podcast, difendendo nel merito la riforma e invitando i cittadini a non trasformare il voto in un giudizio sul Governo; analoga mobilitazione da parte di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, intervenuta a un evento tenutosi a Roma nella sede del Palazzo dei Congressi all'EUR.

1.2. Partito Democratico

Il Partito Democratico ha avviato il **24 gennaio** una “campagna d'ascolto” – inaugurata nei fine settimana successivi a Milano, con Gianni Cuperlo, e a Napoli, con Stefano Bonaccini – incentrata sui temi economici e sociali (lavoro povero, fisco, caro-energia, pensioni) in affiancamento alla campagna referendaria per il no alla separazione delle carriere; nello stesso periodo la minoranza interna ha rinnovato la richiesta di convocazione di una Direzione politica, rimasta ferma da quasi un anno, con interventi pubblici di Graziano Delrio e Filippo Sensi. Nel frattempo, la Segretaria Schlein ha inaugurato a Pescara la campagna del Pd per il no alla separazione delle carriere, annunciando la convocazione della Direzione nazionale.

1.3. Movimento 5 Stelle

Il Presidente del M5S Conte ha impresso una decisa accelerazione alla costruzione del campo progressista in vista delle elezioni del 2027, avviando un articolato percorso territoriale che si è intrecciato con la prospettiva delle primarie di coalizione, cui Conte ha dichiarato di voler partecipare. Il **13 aprile** al Tempio di Adriano ha inaugurato un tour sui territori funzionale anche alla campagna referendaria. A turbare gli animi però si è diffusa la notizia della causa civile avviata dal fondatore Beppe Grillo sulla titolarità del nome e del simbolo del Movimento.

1.4. Lega

Il **23 gennaio** si è aperta a [Rivisondoli](#) (AQ) la tre giorni della Lega “Idee in movimento”, con una giornata inaugurale dedicata al confronto riservato con iscritti, militanti e amministratori locali, aperta dagli interventi del vicesegretario federale Claudio Durigon e del segretario federale Matteo Salvini.

1.5. Nasce Futuro Nazionale

Dopo giorni di tensione seguiti al deposito del marchio “Futuro nazionale”, Roberto Vannacci ha rassegnato le dimissioni da vicesegretario della Lega e lanciato il nuovo movimento politico, definendo la propria destra “vitale e soprattutto non moderata”. Salvini si è detto “deluso e amareggiato” ed ha escluso qualsiasi futura alleanza — ribadita anche dall’espulsione di Vannacci dal gruppo dei Patrioti a Bruxelles — e ha annunciato che chi lascia il centrodestra “non può rientrare”.

1.6. Forza Italia

A seguito di una riunione dell’assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato avvenuta il **26 marzo**, [Maurizio Gasparri](#) ha lasciato la presidenza del gruppo ed è stata eletta per acclamazione Stefania Craxi. L’avvicendamento è maturato dopo che quattordici senatori su venti — tra cui i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati — avevano sottoscritto una lettera in cui si esprimeva l’opportunità di procedere a una sostituzione alla guida del gruppo nell’interesse dell’unità del partito. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha commentato l’esito dell’assemblea come espressione della vitalità democratica interna al movimento, mentre la nuova presidente del gruppo ha escluso l’esistenza di fratture, riconducendo il cambio a ragioni di ordinaria gestione parlamentare.

1.7. Elezioni

A causa delle dimissioni di Alberto Stefani (Lega), eletto Presidente della Regione Veneto, il **22-23 marzo** si sono tenute le elezioni politiche suppletive nel collegio uninominale Veneto 2-01 e nel collegio uninominale Veneto 2-02. Se nel primo collegio è risultato eletto Alberto Di Rubba, candidato della coalizione di centro-destra (FdI – Lega – NM – UdC – FI), con il 57,43% dei voti, nel secondo collegio è risultato eletto Giulio Centenaro, ex consigliere regionale del Veneto, candidato della coalizione di centro-destra (FdI – Lega – NM – UdC – FI), con il 59,44% dei voti.

Coalizione / Partito	Candidato	Voti	%
FdI – Lega – NM – UdC – FI	Alberto Di Rubba	87.269	57,43%
PD – AVS – IV	Giacomo Bovolenta	53.045	34,91%
Italia Resiste Libera	Giuseppe Padoan	11.654	7,67%

Coalizione / Partito	Candidato	Voti	%
FdI – Lega – NM – UdC – FI	Giulio Centenaro	98.991	59,44%
PD – AVS – IV	Antonino Stivanello	51.967	31,21%

Il Popolo della Famiglia	Mario Adinolfi	8.381	5,03%
ORA!	Andrea Paccagnella	7.191	4,32%

2. PARLAMENTO

2.1. Legiferare per decreto

Nel quadrimestre **gennaio-aprile**, la Camera dei deputati ha approvato una serie di ddl di conversione di decreti-legge, ricorrendo in più occasioni alla questione di fiducia. In **gennaio**, previo voto di fiducia del **14 gennaio** (205 favorevoli, 118 contrari), è stata approvata in via definitiva la conversione del d.l. n. 175/2025 recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili. Il **4 febbraio** è stata approvato il ddl di conversione del d.l. n. 196/2025 sulle [consultazioni elettorali](#) e referendarie del 2026, trasmessa al Senato; il **10 febbraio** è stata posta la fiducia sulla conversione del d.l. n. 201/2025 recante disposizioni urgenti per la proroga della cessione di mezzi militari all'Ucraina, il rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini e la sicurezza dei giornalisti freelance. Il **23 febbraio**, con 154 voti favorevoli, è stata approvata la conversione del d.l. n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe), anch'essa trasmessa al Senato.

Nel mese di **marzo**, previo voto di fiducia del **30** (203 favorevoli, 117 contrari), è stata approvata la conversione del d.l. n. 21/2026 recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia e la decarbonizzazione delle industrie.

Il **9 aprile**, sempre con fiducia (201 favorevoli, 108 contrari), è stata approvata la conversione del d.l. n. 19/2026 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione; il **16 aprile** è stata approvata la conversione del d.l. n. 25/2026 recante interventi urgenti per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici che dal 18 gennaio 2026 hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia nonché la frana di Niscemi; infine, il **24 aprile**, al termine di una seduta fiume, la Camera ha approvato in via definitiva la conversione del d.l. n. 23/2026 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle forze di polizia e immigrazione. Contestualmente, il Governo ha predisposto un decreto correttivo – le cui coperture finanziarie sono state confermate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano – volto a recepire i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica Mattarella. Peraltro, si segnala che il Presidente della Corte costituzionale Amoroso ha segnalato che si tratta di normativa che potrà “in ipotesi” venire all'esame della Corte, mentre diversi gruppi di opposizione hanno sollevato obiezioni di legittimità costituzionale, contestando in particolare il metodo di approvare disposizioni già destinate a immediata modifica, procedura che potrebbe fondare ricorsi davanti alla Consulta.

2.2. La parità di genere: una questione ancora aperta

In occasione dell'ottantesimo anniversario del voto alle donne – del 10 marzo 1946 – si è tenuto a Roma un incontro dal titolo “1946-2026. Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant'anni”, cui ha partecipato il Presidente del Consiglio Meloni, che ha ricordato come “la parità non è una concessione, è un diritto: un diritto troppo a lungo negato e ancora oggi, in molte situazioni, negato”, respingendo al contempo l'approccio delle quote come strumento di parità. Nella stessa settimana, più precisamente il **4 marzo**, la [Camera](#) ha esaminato le mozioni concernenti iniziative sulla Strategia nazionale per la parità di genere, respingendo la mozione Sportiello, Ghio, Ghirra, Gadda ed altri n. 1-00545 e approvando, nel testo riformulato, le mozioni Semenzato, Lancellotta, Ravetto, Marrocco ed altri n. 1-00547 e Bonetti ed altri n. 1-00551.

2.3. La modifica dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Il **10 marzo** la Camera ha approvato in seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale A.C. [2473-B](#) recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – già approvato in prima deliberazione dalla Camera ad ottobre e dal Senato il **21 gennaio** senza modificazioni – trasmettendolo nuovamente al Senato per la seconda deliberazione ai sensi dell'art. 138 Cost. Il provvedimento, di iniziativa governativa, interviene su un ampio ventaglio di disposizioni dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972): aggiorna la denominazione della Regione e delle Province qualificandole formalmente come autonome; amplia le competenze legislative esclusive delle Province autonome, includendovi il governo del territorio, la disciplina del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva del personale regionale e provinciale, i contratti pubblici di interesse provinciale, la gestione del ciclo dei rifiuti, le piccole e medie derivazioni idroelettriche, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, nonché il commercio (elevato da competenza concorrente a esclusiva); riduce da quattro a due anni il requisito di residenza ininterrotta per l'elettorato attivo nella Provincia di Bolzano, introducendo il principio della residenza storica; elimina il rinvio governativo delle leggi regionali e provinciali, adeguando lo Statuto alla disciplina dell'art. 127 Cost. post-riforma del Titolo V; trasferisce dalla Giunta — anziché dal Consiglio — la deliberazione sull'impugnazione delle leggi statali; e introduce, in luogo del previo parere dei Consigli regionali e provinciali, il meccanismo dell'intesa a maggioranza assoluta sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, con possibilità per queste ultime di procedere ugualmente, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

2.4. La proposta di modifica dell'art. 114 Cost.

Di recente, la Camera ha proseguito l'iter del disegno di legge costituzionale in materia di competenze legislative e ordinamento di Roma Capitale ([A.C. 2564](#)), approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso anno e abbinato in Commissione Affari Costituzionali della Camera alle proposte di legge costituzionale A.C. 278, 514, 1241 e 2001. L'esame in sede referente si è concluso l'**11 marzo** con l'approvazione di un unico emendamento governativo e il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea. Il provvedimento interviene sull'art. 114 Cost., inserendo Roma Capitale – quale ente autonomo dotato di statuto, poteri e funzioni propri – nell'elenco degli enti costitutivi della Repubblica, dopo le città metropolitane; il territorio del nuovo ente coincide con quello dell'attuale Roma Capitale, ricompreso all'interno della città metropolitana.

Sul piano delle competenze legislative, al nuovo ente sono attribuite potestà concorrenti con lo Stato nelle materie di governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, nonché potestà legislative piene – nei limiti dell'art. 117, primo comma, Cost. – nelle materie di competenza residuale regionale, tra cui trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, commercio, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa. È stata inoltre prevista una legge statale rinforzata per l'ordinamento di Roma Capitale e l'attuazione del decentramento amministrativo, nonché, per effetto dell'emendamento approvato in sede referente, la possibilità di attribuire con legge statale specifiche funzioni amministrative ai Comuni capoluogo delle città metropolitane.

2.5. Le comunicazioni del Presidente Meloni e le informative del Ministro Crosetto

Nella seduta dell'**11 marzo** la [Camera](#) ha discusso le comunicazioni del Presidente Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, abbinate alla discussione sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Al termine del dibattito l'Assemblea si è pronunciata su cinque risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari. A tal ragione, è stata approvata la risoluzione di maggioranza Mantovani, Giglio Vigna, Rossello, Carfagna ed altri n. 6-00242. La risoluzione Richetti, Boschi, Magi ed altri n. 6-00243, presentata nella versione riformulata, è stata approvata parzialmente: la Camera ha respinto con distinte votazioni i capoversi 1, 3, 11 e 14 del dispositivo nonché la premessa, approvando le restanti parti del testo. Sono state invece integralmente respinte, con distinte votazioni, la risoluzione Riccardo Ricciardi ed altri n. 6-00244, il dispositivo della risoluzione Zanella ed altri n. 6-00245 e la risoluzione Braga ed altri n. 6-00246.

Il **7 aprile** il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso alla [Camera](#) un'informativa urgente sull'utilizzo delle basi militari presenti sul territorio nazionale da parte delle Forze armate statunitensi. All'informativa ha fatto seguito un dibattito con un intervento per ciascun gruppo parlamentare.

Il Ministro ha ricondotto la questione al quadro degli obblighi convenzionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza atlantica, escludendo che l'operatività delle basi implichi un coinvolgimento del Paese in operazioni belliche. La presenza militare alleata sul suolo italiano discende da accordi di lungo corso, applicati in modo costante da tutti i governi succedutisi nel tempo, e trova il proprio fondamento nel diritto internazionale e nei vincoli costituzionali che disciplinano la partecipazione italiana ai sistemi di difesa collettiva. Dinanzi a un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità e da dinamiche di riarmo, Crosetto ha indicato nella moderazione e nel senso di responsabilità i criteri-guida dell'azione italiana, mettendo in guardia dal rischio di escalation. Ha infine richiamato l'esigenza di un approccio unitario da parte delle forze politiche, assicurando che il Governo avrebbe continuato ad operare nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari.

2.6. Profili critici della produzione normativa

Il **15 gennaio**, nella cornice di Palazzo Madama, i Comitati per la legislazione di Senato e Camera hanno presentato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva congiunta sui profili critici della produzione normativa e sulle proposte per il miglioramento della qualità della legislazione. Si è trattato della prima indagine svolta congiuntamente dai due Comitati, avviata dal Comitato del Senato due anni e mezzo fa. L'indagine – che ha visto l'audizione di oltre venti tra costituzionalisti, esperti di tecnica legislativa e presidenti emeriti della Corte costituzionale, nonché del Ministro per i rapporti con il Parlamento – ha messo in luce le principali patologie della produzione normativa italiana: il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza ben al di là dei casi straordinari di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione; la disomogeneità originaria e sopravvenuta dei decreti-legge, incluso il fenomeno della confluenza di un decreto in altro ancora in corso di conversione; il monocameralismo alternato, che svuota di fatto il ruolo del ramo del Parlamento chiamato a ratificare anziché a deliberare; il ricorso a maxi-emendamenti abbinati alla questione di fiducia, con conseguente compressione delle prerogative dei singoli parlamentari.

Sul piano della qualità formale e sostanziale dei testi, con il documento si è voluto segnalare l'ipertrofia normativa prodotta da fonti atipiche e sub-legislative, la scarsa effettività degli strumenti di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica tecnico-normativa, e la mancanza di un seguito legislativo sistematico alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Tra i rimedi proposti è stata avanzata l'ipotesi di costituzionalizzare i limiti all'omogeneità del decreto-legge già ricavati dalla legge n. 400 del 1988 e dalla giurisprudenza costituzionale; l'introduzione di una legge annuale di attuazione delle sentenze e dei moniti della Corte, modellata sulla legge europea; il rafforzamento del ruolo dei Comitati per la legislazione, anche attraverso la previsione di pareri vincolanti e la loro eventuale unificazione in un unico organo bicamerale; e il rilancio della codificazione per settori organici, con maggiore coinvolgimento del Consiglio di Stato nella redazione tecnica dei testi.

2.7. Documento programmatico di finanza pubblica 2026

Il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 ([Doc. CCXL, n. 2](#)) è stato esaminato dal Senato tra il **27** e il **30 aprile**. Le audizioni preliminari si sono svolte congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Senato e Camera nelle giornate del **27** e **28 aprile**: il **27** sono stati ascoltati i rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria, delle autonomie locali e delle confederazioni sindacali; mentre il **28 aprile** hanno reso audizione i rappresentanti di ISTAT, CNEL, Corte dei conti, Banca d'Italia e la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari; nella seduta pomeridiana è intervenuto il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Dopodiché, la Commissione bilancio del Senato ha avviato l'esame del documento nella seduta del **29 aprile**, con la relazione del Presidente Calandrini, e lo ha concluso nella seduta pomeridiana della stessa giornata, conferendo al relatore il mandato a riferire all'Assemblea. Il giorno successivo (**30 aprile**), il *Plenum* ha approvato, con 96 voti favorevoli e 60 contrari, la proposta di risoluzione n. 3 di maggioranza. Le proposte di risoluzione nn. 1, presentata dai gruppi PD, M5S, AVS e IV, e n. 2, presentata da Azione, sono state precluse.

2.8. Tajani, Crosetto e Meloni riferiscono in Parlamento sulla crisi iraniana

Il **2 marzo**, i Ministri degli Esteri e della Difesa hanno reso – per due volte in una settimana – [comunicazioni](#) alla Camera e al Senato sulla crisi iraniana. Il clima è stato abbastanza teso, tant'è che le opposizioni hanno vivamente protestato per l'assenza della Presidente del Consiglio Meloni – che ha poi riferito in [Aula](#) l'**11 marzo** - e dalla presentazione di risoluzioni distinte: alla Camera Pd, M5S e AVS ne hanno presentata una unitaria chiedendo di non concedere l'utilizzo delle basi italiane per attacchi contro l'Iran, mentre Italia viva e Azione hanno depositato documenti autonomi più vicini alla maggioranza, ottenendone parziale accoglimento; al Senato la risoluzione di maggioranza è stata approvata, precludendo quelle di minoranza, mentre acceso è stato lo scontro tra Renzi e Tajani, con quest'ultimo che ha replicato alle accuse di “mediocrità” ricordando la priorità della tutela dei cittadini italiani nell'area.

Il Presidente Meloni, nel riferire in Parlamento, ha definito la crisi “tra le più complesse degli ultimi decenni” e ha rivendicato il ruolo internazionale dell'Italia, ricordando l'invio della fregata Federico Martinengo a Cipro e l'impegno per la riforma delle Nazioni Unite. Nella stessa occasione ha altresì lanciato un appello all'unità con le opposizioni, offrendosi a un tavolo permanente di confronto a Palazzo Chigi per la durata della crisi, pur precisando che nessun altro capo di governo europeo aveva fino a quel momento riferito al proprio Parlamento sulla situazione.

3. GOVERNO

3.1. I rapporti tra Italia e Giappone

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Tokyo in visita ufficiale a **gennaio**, per incontrare la Prima Ministra giapponese Sanae Takaichi. In occasione della visita le due leader hanno pubblicato un editoriale congiunto sul Corriere della Sera e sul Nikkei. Nell'articolo hanno illustrato gli obiettivi del Piano d'Azione 2024-2027 volto a imprimere un "salto di qualità" nei rapporti bilaterali nei settori della difesa e sicurezza – con particolare riferimento al programma GCAP (*Global Combat Air Programme*), condotto insieme al Regno Unito – della collaborazione scientifica e tecnologica, nonché delle politiche demografiche e di welfare. Proprio rispetto a quest'ultimo ambito, Italia e Giappone si sono impegnate a condividere esperienze e soluzioni innovative per sostenere la natalità e la coesione intergenerazionale.

3.2. Il problema costituzionale del *Board of Peace*

Il Presidente del Consiglio ha partecipato il **23 gennaio** al vertice UE informale straordinario di Bruxelles – conclusosi dopo quasi cinque ore di dibattito in formato ristretto sulle relazioni transatlantiche con la nuova amministrazione Trump –, rinunciando invece alla partecipazione al *World Economic Forum* di Davos.

Centrale nell'agenda del vertice è stata la questione dell'adesione al *Board of Peace* per Gaza, organismo istituito su iniziativa del Presidente Trump con il coinvolgimento anche di Vladimir Putin. La Meloni ha dichiarato l'esistenza di "un problema costituzionale di compatibilità" con alcuni elementi dello Statuto istitutivo – concernenti il perimetro delle competenze, l'assetto di *governance* e la compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite – che ha impedito la firma, previamente concordata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quale la premier aveva trovato convergenza sulle obiezioni di carattere costituzionale. Alle dichiarazioni di Trump, secondo cui Meloni avrebbe espresso la volontà di aderire "espletate le formalità necessarie", Palazzo Chigi non ha replicato. Più in generale, la premier ha condotto un'intensa attività di mediazione nei rapporti transatlantici, mantenendo contatti con diversi leader europei e indicando la Groenlandia come questione da trattare in sede NATO, pur riscontrando "un'assenza di comunicazione che bisogna ripristinare" tra le due sponde dell'Atlantico.

3.3. Il vertice Roma-Berlino

Il **23 gennaio** il Presidente del Consiglio ha ospitato a Roma, nella cornice di Villa Doria Pamphilj, [il vertice intergovernativo Italia-Germania](#) con il Cancelliere Friedrich Merz, a due anni dal vertice di Berlino del novembre 2023.

Al termine dei colloqui bilaterali si è tenuta la cerimonia di firma di una decina di accordi, tra cui il Protocollo per un piano d'azione sulla cooperazione strategica rafforzata, un'intesa in materia di sicurezza, difesa e resilienza e un documento congiunto sulla competitività trasmesso alla Commissione UE in vista del Consiglio informale del 12 febbraio, seguita da una sessione plenaria con colazione di lavoro, dichiarazioni congiunte alla stampa e un Forum imprenditoriale. Il vertice ha inteso sancire un “salto di qualità” nelle relazioni bilaterali e consolidare il ruolo congiunto delle due nazioni nel contesto europeo.

3.4. Le preoccupazioni di Giorgia Meloni di fronte al conflitto mediorientale

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato la propria [preoccupazione](#) per la situazione determinatasi nell'area del Golfo a seguito dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran – deciso “senza il coinvolgimento dei partner europei” –. Ella ha inquadrato il conflitto nel contesto di una più generale “crisi del diritto internazionale” originata dall'aggressione russa all'Ucraina, e ha indicato tra le priorità immediate del Governo il rientro dei cittadini italiani bloccati nella regione, il contrasto al rischio di attacchi terroristici e il contenimento degli effetti sui costi dell'energia e delle materie prime.

3.5. La sostituzione di Delmastro, Santanché e Bartolozzi

A seguito della sconfitta referendaria sulla riforma della giustizia, il Presidente del Consiglio ha richiesto e ottenuto le dimissioni del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, del Capo di Gabinetto del Ministero Giusi Bartolozzi e – con nota ufficiale di Palazzo Chigi, modalità del tutto inedita nell'esercizio del potere di direzione della politica generale del Governo di cui all'art. 95 Cost. – del Ministro del Turismo Daniela Santanché, cui è subentrata ad interim la stessa Giorgia Meloni.

A quasi tre settimane dalle dimissioni, Meloni ha reso un'informativa alla Camera e al Senato escludendo esplicitamente ulteriori “rimpasti o dimissioni” e ha proposto al Presidente della Repubblica la nomina di Gianmarco Mazzi a Ministro del turismo – con contestuale cessazione dell'interim – mentre le deleghe già facenti capo a Delmastro sono state ridistribuite tra il Viceministro della Giustizia Sisto e il Sottosegretario Ostellari. Le funzioni di Capo di Gabinetto della Giustizia sono state assunte dal magistrato Vittorio Corasaniti. A tal proposito, Palazzo Chigi ha escluso la richiesta di un voto di fiducia parlamentare, non ravvisando alcuna crisi nella maggioranza, e ha precisato che non è previsto un incontro con il Presidente della Repubblica.

3.6. Il “grazia-gate”

Il caso della grazia concessa dal Presidente della Repubblica a Nicole Minetti su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha occupato la scena politica e istituzionale, con il Presidente Meloni che – intervenuta a sorpresa in conferenza stampa dopo il Consiglio

dei ministri – ha espresso piena fiducia nel Guardasigilli escludendo l'ipotesi di sue dimissioni. La stessa, pur riconoscendo che “qualcosa manca nel lavoro che è stato fatto” in sede istruttoria, ha imputato la responsabilità alla Procura generale di Milano e non al Ministero.

4. CAPO DELLO STATO

4.1. Il monito del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha presieduto il [Plenum](#) del Consiglio Superiore della Magistratura il **18 febbraio**. Egli ha preso la parola prima dell'avvio dei lavori per sottolineare – in una presenza definita dallo stesso Capo dello Stato inusuale rispetto alla prassi consolidata – il rilievo costituzionale del CSM e la necessità che le altre istituzioni della Repubblica ne rispettino il ruolo, ferma restando la possibilità di critiche reciproche tra poteri. Mattarella ha concluso ribadendo con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole tra istituzioni, in qualsiasi momento e circostanza, nell'interesse della Repubblica.

4.2. Si riunisce il Consiglio Supremo di Difesa

Il [Consiglio Supremo di Difesa](#), presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è riunito al Quirinale il **13 marzo**. In quella occasione è stato analizzato lo scenario determinatosi a seguito dell'azione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, esprimendo grave preoccupazione per gli effetti destabilizzanti sull'area mediterranea e medio-orientale e ribadendo che l'Italia non partecipa né parteciperà al conflitto. Il Consiglio ha inoltre preso atto favorevolmente della risoluzione parlamentare sulle richieste di assistenza pervenute dagli alleati, sottolineato l'importanza del coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito, valutato gravi le azioni iraniane sullo Stretto di Hormuz, ritenuto allarmanti le violazioni della risoluzione ONU n. 1701/2006 e gli attacchi al contingente UNIFIL a guida italiana, e condannato l'aggressione ai militari italiani a Erbil.

4.3. Il Capo dello Stato ospita la tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo

Nell'ambito della [tradizionale colazione di lavoro](#) in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e numerosi membri del Governo: il Vice Presidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, i Ministri Piantedosi (Interno), Crosetto (Difesa), Giorgetti (Economia), Urso (Imprese), Lollobrigida (Agricoltura), Pichetto Fratin

(Ambiente), Foti (Affari Europei e PNRR), nonché i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Fazzolari e Mantovano.

4.4. Tre provvedimenti di clemenza individuale

Il **15 aprile**, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato [tre decreti](#) di grazia ai sensi dell'art. 87, comma 11, Cost., previo avviso favorevole del Ministro della Giustizia. I provvedimenti hanno riguardato: Antonio Russo, condannato per omicidio volontario, cui è stata concessa grazia parziale di due anni e sei mesi in considerazione dell'età, delle condizioni di salute e del contesto familiare del fatto; Giuseppe Porcelli, condannato per bancarotta, cui è stata estinta l'intera pena residua tenuto conto del mutamento di vita e della condotta riparatoria a favore dei creditori; Aly Soliman, condannato per estorsione, cui è stata condonata la pena residua di due anni e cinque mesi in ragione del comportamento tenuto in fase detentiva e durante l'affidamento in prova.

4.5. Il Giuramento del nuovo ministro del Turismo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, su proposta della quale ha firmato il decreto di nomina di Gianmarco Mazzi – già Sottosegretario di Stato per la cultura – a Ministro del turismo, con contestuale cessazione della Meloni dalla carica assunta *ad interim*. Il nuovo Ministro ha quindi prestato [giuramento](#) nelle mani del Capo dello Stato il **3 aprile**.

4.6. L'inaugurazione dell'anno formativo alla Scuola del CSM

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato a Napoli all'inaugurazione dell'anno formativo della [Scuola Superiore della Magistratura](#), presieduta dal vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Nel proprio intervento, egli ha incentrato la riflessione sulla necessità di formare i giovani magistrati alla “cultura del dubbio” in contrapposizione alla giustizia mediatica, sull'indipendenza del giudice come prerequisito della sua imparzialità e sulla resistenza alle pressioni e alle semplificazioni. Il Capo dello Stato – che una settimana prima aveva rivolto al plenum del CSM un richiamo al rispetto reciproco tra le istituzioni – ha presenziato in silenzio alla cerimonia, mentre il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha richiamato le parole di Mattarella sull'esigenza che il magistrato sia “esente da qualsivoglia sospetto di parzialità”, in un contesto nel quale il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere restava il convitato di pietra dell'intera cerimonia.

4.7. Il Presidente della Repubblica interviene sul pacchetto sicurezza

Il Presidente della Repubblica Mattarella, durante un colloquio con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha sollevato una serie di questioni in merito

al pacchetto sicurezza predisposto dal Governo. In particolare, egli ha ravvisato una serie di problematiche con riferimento a: il fermo preventivo fino a dodici ore di soggetti sospettati di costituire un pericolo per lo svolgimento pacifico dei cortei, ritenuto eccessivo nella durata e bisognoso di più puntuali presupposti giuridici, e il cosiddetto scudo che esclude l'iscrizione automatica nel registro degli indagati nei casi di legittima difesa o adempimento di un dovere. Dopodiché, il Governo ha preso atto dei rilievi del Colle, procedendo ad affinare i testi prima dell'approvazione in Consiglio dei ministri.

4.8. Mattarella riceve Meloni e Crosetto sulla crisi del Golfo

Il Presidente Mattarella ha ricevuto separatamente al Quirinale il Ministro della Difesa e il Presidente del Consiglio. Crosetto ha illustrato il quadro tecnico-militare, degli scenari e dei rischi per l'Europa, mentre Meloni ha delineato le valutazioni del Governo sulla crisi determinatasi nel Golfo a seguito dell'offensiva di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, inclusa la questione delle richieste di assistenza pervenute da Emirati, Qatar e Kuwait. I colloqui si sono inseriti in un'intensa attività di coordinamento dell'esecutivo, che ha convocato riunioni allargate ai vertici di Eni e Snam per valutare l'impatto energetico del conflitto, mentre Meloni ha ribadito che l'Italia non intende entrare in guerra e che l'eventuale utilizzo più esteso delle basi militari sarebbe sottoposto al vaglio parlamentare.

5. CORTE COSTITUZIONALE

5.1. I primi settant'anni della Corte

In occasione del settantesimo anniversario dell'insediamento della Corte costituzionale – le cui date fondative sono il 15 dicembre 1955, giorno del giuramento dei giudici dinanzi al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, e il 23 aprile 1956, giorno della prima udienza pubblica – si sono svolte presso il Quirinale e a Palazzo della Consulta solenni celebrazioni alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche istituzionali.

In particolare, il **23 aprile**, si è tenuta una [cerimonia solenne](#). In quella occasione, il Presidente della Corte Giovanni Amoroso ha ricordato come la nascita dell'istituzione sia stata frutto di un percorso lungo e travagliato, non privo di resistenze politiche e dottrinali, e come fin dalla sentenza n. 1 del 1956 – con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione del testo unico di pubblica sicurezza del 1931 e affermato perentoriamente la propria competenza a sindacare anche le leggi anteriori alla Costituzione – essa abbia operato con incisività quale garante del processo di democratizzazione dell'ordinamento. Amoroso ha inoltre illustrato la duplice pubblicazione realizzata per l'occasione che raccoglie le oltre quattromila pronunce di illegittimità costituzionale rese nei settant'anni di attività su oltre ventimila decisioni complessive, ripercorrendo al contempo il progressivo affinamento delle tecniche decisorie della Corte, dalle sentenze di accoglimento di stampo kelseniano alle pronunce additive, sostitutive e a quelle con riserva

di intervento legislativo. Dopodiché, è intervenuto l'ex Presidente della Corte Giuliano Amato, il quale ha rievocato la prima udienza del 23 aprile 1956, mettendone in luce la portata istituzionale ben oltre il profilo tecnico-giuridico: in quella sede il Governo – tramite l'Avvocatura dello Stato – ha sostenuto tesi volte a limitare drasticamente lo spazio di azione della nuova Corte, configurando il vizio di costituzionalità come vizio in procedendo e negando il sindacato sulle leggi anteriori e sulle norme programmatiche, in un tentativo – definito da Amato “audace quanto preoccupante” – di preservare il primato degli organi politici. In quella occasione, la Corte ha respinto tali impostazioni con argomentazioni di stringente semplicità, fissando in sessanta righe di “considerato in diritto” le coordinate del proprio ruolo per i decenni successivi. Amato ha altresì soffermato l'attenzione sulla figura del giudice relatore di quella prima sentenza, Gaetano Azzariti, definito “il camaleonte del secolo breve” per la sua controversa biografia – che ha incluso la presidenza della Commissione per le arianizzazioni istituita dalla legislazione razziale del 1939 – ricordando come nel 2015 il Comune di Napoli abbia deciso di re intitolare la strada a lui dedicata in onore di Luciana Pacifici, bambina di otto mesi morta deportata ad Auschwitz.

Le celebrazioni hanno dunque offerto l'occasione per una riflessione storica e istituzionale di ampio respiro sul ruolo della Corte quale custode della Costituzione e interprete dei mutamenti dell'ordinamento e della società, sempre operante — nelle parole di Amoroso — “al di qua della sottile linea di demarcazione tra valutazioni di legittimità costituzionale e scelte politiche riservate al legislatore”.

5.2. La relazione annuale della Corte

In occasione della riunione straordinaria della Corte, il **26 marzo** il Presidente della Corte Amoroso ha tenuto la [relazione annuale](#) sull'attività svolta lo scorso anno. Amoroso ha preliminarmente rivolto un deferente saluto al Presidente della Repubblica, riconoscendone il ruolo di guida e di garanzia della coesione sociale, e ha inquadrato la relazione nel contesto di estrema frammentazione del panorama internazionale, segnato dalla preminenza dell'uso della forza sulla diplomazia e dalla crisi strutturale del sistema multilaterale. Amoroso ha poi dedicato un momento riportando alcuni dati relativi all'attività dell'organo di controllo: sul piano statistico, le pronunce della Corte nel 2025 sono state 219 – di cui 190 sentenze e 29 ordinanze, rese per 160 in giudizi incidentali e per 36 in giudizi in via principale – con 81 sentenze recanti almeno un capo dichiarativo di illegittimità costituzionale; un dato comparabile a quello delle principali Corti europee omologhe (55 decisioni del *Conseil constitutionnel* francese e 70 del *Bundesverfassungsgericht* tedesco). Il Presidente ha concluso ribadendo come la Corte, nel corso dei settant'anni della sua attività, si sia sempre mantenuta al di qua della linea di demarcazione tra sindacato di legittimità costituzionale e scelte politiche riservate al legislatore, fedele alla propria missione di custode della Costituzione.